



Oggetto: Nomina Responsabile Salvaguardia

Con la presente si comunica che, in data 18 Giugno 2024, il Consiglio Direttivo della A.s.d. Sport4All, ha provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 (art. 16), della Delibera CONI 25 luglio 2023 (art. 3) e dei Principi Osservatorio CONI agosto 2023 (art. 4 e 8), ad adottare una procedura Safeguarding e a nominare il responsabile di prevenzione, abusi, violenze e discriminazioni nella persona del Sig. **Piero Nicola Denegri** che ha accettato la nomina.

Per le comunicazioni e segnalazioni potete contattarlo al cellulare **+39 335 341735** o all'indirizzo email garantesalvaguardia@asdsport4all.com.

Per opportunità di conoscenza si riporta alla pagina seguente il testo integrale dell'articolo della norma in oggetto:

Lentate sul Seveso
02/07/2024

Luca Porta
Presidente

A.s.D. Sport 4 ALL

Via Asiago, 15

20823 LENTATE sul SEVESO (MB)

C.F. 91143590155 - P.I. 10430280965



Articolo 16 - Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 01/01/2022

1. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

3. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate.

4. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto al comma 2.

5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

6. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi di cui al comma 1.